



Agenzia del Territorio

Decreto del 17/10/2005

Titolo del provvedimento:

Nuove modalita' di determinazione della cauzione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/2005)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 21/10/2005

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed ad altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, l'utenza del servizio e' concessa, tra l'altro, dietro il pagamento di una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, da corrispondere al Ministero delle finanze;

Visto il decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare, il punto 1, laddove e' stabilito che la cauzione che l'utente deve versare a garanzia degli obblighi derivanti dal collegamento e' di importo pari al canone di abbonamento annuo;

Considerata l'opportunita' di modificare le modalita' di commisurazione dell'importo cauzionale;

Visto il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota dell'11 ottobre 2005, prot. n. 136203;

Decreta:

art. 1

Versamento della commissione

Testo: in vigore dal 21/10/2005

1. L'importo della cauzione, che l'utente deve versare all'atto della sottoscrizione della convenzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione dell'utenza del servizio di informatica per accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, costituita secondo le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto

Decreto del 17/10/2005

23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, e' pari al canone di abbonamento annuo corrisposto per la concessione medesima.

2. Per gli anni successivi al primo, l'importo della cauzione e' determinato dalla somma dell'importo di cui al comma 1, piu' un ulteriore importo determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'utente, secondo gli importi di seguito fissati:

- | | |
|--|--------------|
| a) introito trimestrale fino a Euro 2.500 | @Euro 5.000 |
| b) introito trimestrale da Euro 2.501 a Euro 5.000 | @Euro 10.000 |
| c) introito trimestrale da Euro 5.001 a Euro 15.000 | @Euro 25.000 |
| d) introito trimestrale da Euro 15.001 a Euro 30.000 | @Euro 50.000 |
| e) introito trimestrale oltre Euro 30.001 | @Euro 80.000 |

3. L'Agenzia del territorio determina annualmente per ogni utente l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei trimestri relativi all'anno precedente.

4. In caso di rinnovo della convenzione, nonche' in caso di variazione in aumento dell'introito trimestrale di riferimento, l'utente e' tenuto all'integrazione della cauzione nella misura indicata dai parametri di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla richiesta.